



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multa nulla se c'è il certificato del pronto soccorso

Autore: Redazione | 14/04/2016



Stato di necessità del conducente: il pericolo grave e attuale alla salute può giustificare l'eccesso di velocità.

Chi si trova in **stato di necessità**, perché ritiene che la propria (o altrui) **salute** sia in pericolo, può superare i **limiti di velocità** alla guida della propria auto: pertanto, se dovesse ricevere una **multa** (magari a seguito di foto scattata dall'autovelox), la può impugnare davanti al giudice di pace e vederla così

annullata. È quanto risulta da una sentenza della Cassazione pubblicata ieri **[1]**.

La questione è stata più volte affrontata dai giudici di primo grado e, ogni volta, decisa in favore del conducente (vedi, per esempio, le sentenze del [giudice di pace di Palermo](#) e di [Cosenza](#)). Ora la questione arriva sul banco della Suprema Corte che conferma il principio secondo cui lo **stato di necessità**, se adeguatamente provato, consente la violazione delle norme del codice della strada. Ciò, però, sempre a condizione che vi sia una **proporzione** tra il pericolo arrecato alla circolazione e quello che, invece, il conducente ritiene che corra sé medesimo o un altro passeggero in auto (è il caso di chi porta d'urgenza una persona in ospedale).

I punti nodali della questione sono tre. Esaminiamoli qui di seguito:

- **l'urgenza e l'inevitabilità**: il pericolo deve essere imminente e non può essere risolto in altri modi se non violando le norme della strada;
- rileva ciò che il conducente ritiene pericoloso, a prescindere poi dal fatto che lo sia o meno (è il cosiddetto **pericolo putativo**). Un esempio chiarirà meglio la situazione. Mettiamo che Tizio, avvertendo forti fibrillazioni e un formicolio alla mano, corra all'ospedale "a tutto gas", credendo che sia in corso un infarto, quando invece si tratta di altra patologia meno grave: in tal caso, la multa per eccesso di velocità può essere ugualmente annullata perché rileva la "buona fede" dell'automobilista, ciò che questi ritiene sussistente, a prescindere poi dal definitivo quadro medico;
- la **prova** è, ovviamente, la chiave ultima e necessaria per dimostrare la sussistenza dell'urgenza e del pericolo (putativo). Ritorniamo all'esempio precedente: se il conducente, avvertendo i sintomi appena descritti, telefona al proprio medico di base, il quale gli suggerisca di scappare al pronto soccorso, e lì gli viene rilasciato il referto medico (anche se con una

diagnosi diversa da quella paventata), il trasgressore del codice della strada potrà contare su una **prova testimoniale** (la dichiarazione del medico di base, eventualmente supportabile dai tabulati telefonici) e su un certificato medico rilasciato da una struttura pubblica (l'ospedale) con cui viene accertato il fatto storico. In mancanza, però, di tali prove, le semplici dichiarazioni del multato saranno ritenute insufficienti per ottenere l'annullamento della multa. In generale, un atto rilasciato da un **pubblico ufficiale** o da qualsiasi altro organo pubblico, come può essere il **referto del pronto soccorso**, garantisce ampi margini di successo del ricorso.

In presenza di tali elementi, come avevamo già chiarito più ampiamente in "[Autovelox addio se c'è urgenza](#)", la contravvenzione può essere annullata. E, con essa, anche la decurtazione dei **punti dalla patente**.

Note

[1] Cass. sent. n. 7198/2016 del 23.04.2016. *Autore immagine pixabay.com*